

## I TRIBUNALI (A COMPOSIZIONE MONOCRATICA O COLLEGALE)

Il tribunale si occupa della stragrande maggioranza dei reati assegnati alla giurisdizione ordinaria. La sua competenza per materia è individuata dalla legge in via residuale (art. 6 c.p.p.) e si estende a tutti i reati che non siano *espressamente attribuiti* alla Corte d'Assise o al giudice di pace. Vi sono casi in cui il tribunale è competente a giudicare anche reati ricompresi nella competenza della Corte d'assise: ad es. un omicidio per il quale l'imputato abbia scelto il rito abbreviato, prima che sia convocato il dibattimento. (Da notare, poi, che: dopo la soppressione del pretore, nel 1998, tutti i reati di competenza pretorile non assegnati al giudice di pace sono stati attratti nella sfera di competenza del tribunale).

In Italia esistono 165 sedi di tribunale che esercitano la giurisdizione penale su altrettante circoscrizioni territoriali chiamate «circondari». La distribuzione sul territorio nazionale non può dirsi pienamente equilibrata e razionale (esistono sedi create per «clientelari» passati con i notabili del luogo e, ad oggi, molte sedi distaccate hanno bassi carichi di lavoro, risolvendosi in dispendi di risorse e personale).

Come organo giudicante, il tribunale penale si articola in collegiale e monocratico.

Collegiale: è composto di tre membri togati, vi si celebrano i dibattimenti per reati gravi (con pene superiori nel massimo a dieci anni, art. 33-*bis* comma 2 c.p.p.) o dall'accertamento complesso (di cui all'elenco tassativo previsto all'art. 33-*bis* comma 1, tra cui ad esempio, i delitti associativi, i reati fallimentari ecc.).

Monocratico: di fronte al tribunale monocratico si giudicano i reati di minor gravità (che non siano di competenza del giudice di pace). Per «minor gravità» l'art. 33-*ter* c.p.p. intende i reati con pena edittale pari nel massimo a dieci anni. Va precisato che la distinzione tra collegiale e monocratico rispecchia non una diversa competenza, ma risponde all'esigenza di ripartire il lavoro all'interno di un medesimo ufficio giudiziario. N.B.: secondo l'OG, la funzione di giudice monocratico può essere svolta solo da chi abbia alle spalle almeno 3 anni di esperienza in un'altra funzione giurisdizionale, verosimilmente in un organo collegiale.

Presso ogni tribunale dev'essere costituita una sezione di giudici destinati a svolgere funzioni giurisdizionali nell'indagine e nell'udienza preliminare (art. 46 comma 3 OG).

Può svolgere funzione di giudice per le indagini preliminari soltanto chi abbia già maturato un'esperienza almeno biennale come giudice del dibattimento, e la durata delle funzioni è obbligatoriamente compresa tra un minimo di cinque ed un massimo di dieci anni.

Non sono uffici giudiziari autonomi, ma rientrano nell'organizzazione del tribunale, sia il c.d. tribunale del riesame, sia il c.d. tribunale dei ministri.

Il primo è organo collegiale competente a pronunciarsi sulle misure cautelari, personali o reali: si tratta in ogni caso di collegi composti da tre giudici scelti dal presidente del tribunale tra quelli destinati a svolgere la funzione dibattimentale. Nel caso di misure cautelari personali, il 309 comma 7 c.p.p. prevede l'esistenza del relativo tribunale del riesame presso il tribunale con sede in ogni

distretto di Corte d'Appello o di sezione distaccata di Corte d'Appello<sup>1</sup> (es. misura cautelare disposta da GIP Forlì, tribunale del riesame è a Bologna). Nel caso, invece, di misure cautelari reali, il 324 comma 5 c.p.p. prevede l'istituzione, quali tribunali di riesame, di collegi costituiti presso ogni tribunale con sede nei capoluoghi di provincia (es. sequestro disposto a Cento, trib. riesame è Ferrara).

Il tribunale dei ministri, invece, è l'organo collegiale che, nei procedimenti penali riguardanti reati ministeriali, esercita attività di indagine e promuove l'accusa in luogo del pubblico ministero: tale organo, infatti, ha al contempo i poteri della pubblica accusa e quelli del giudice per le indagini preliminari, mentre è privo delle funzioni giurisdizionali attribuite al giudice dell'udienza preliminare. È composto di tre membri effettivi e di tre supplenti, e viene istituito su base distrettuale presso il tribunale del capoluogo in cui ha sede la Corte d'Appello (vicenda di "Ruby" = il presidente del consiglio sostiene l'incompetenza della magistratura precedente – trib. Monza – e invoca quella specifica del tribunale dei ministri, sempre a Milano). Deriva dall'abolizione della c.d. commissione inquirente (organismo politico-parlamentare dotato di competenze in tema di investigazione e accusa per reati ministeriali, il cui accertamento era successivamente riservato alla Corte Costituzionale).

In attuazione della delega disposta dalla legge n. 148/2011 in tema di revisione della spesa pubblica, il 6 luglio 2012 il Consiglio dei Ministri del c.d. governo Monti ha approvato il decreto che ha previsto la riduzione e l'accorpamento di **37 tribunali** sui 165 esistenti, di 38 procure (per il Tribunale di Napoli Nord non è previsto l'ufficio di procura, la cui competenza è attribuita alla Procura di Napoli Sud) e la **soppressione** di tutte le **220 sezioni distaccate** di tribunale. Non ci saranno tagli per il **personale** di magistratura ed amministrativi impiegati nel settore giustizia, che sarà invece interamente "**spalmato**" sul territorio nazionale. Aboliti anche 674 giudici di Pace.

---

<sup>1</sup> solo 3 sezioni distaccate di CdA: Bolzano distaccata di Trento, Sassari di Cagliari e Taranto di Lecce. Inoltre: le sedi di corte d'appello coincidono con i capoluoghi di regione, tranne Aosta.